

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 20 (BUR n. 54/1993)

NORME SULLE TARIFFE RELATIVE A PRESTAZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, DI MEDICINA VETERINARIA, DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 8 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1980, N. 78 E DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1982, N. 54

Art. 1 Determinazione delle tariffe.

1. Le tariffe per gli accertamenti, indagini e prestazioni medicolegali, effettuate nell'interesse di privati in materia di igiene e sanità pubblica e di medicina veterinaria, di cui alle leggi regionali [31 maggio 1980, n. 77](#) e [31 maggio 1980, n. 78](#) nonché gli accertamenti e le indagini di cui alla legge regionale 30 novembre 1982, n. 54, sono determinate dalla Giunta regionale, tenute presenti anche le determinazioni delle tariffe e dei diritti emanati con il decreto del Ministero della sanità del 14 febbraio 1991.

2. Le tariffe di cui al comma 1 possono essere aumentate annualmente in tutto o in parte, dalla Giunta regionale in misura non superiore al 20% degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non superiore alla percentuale eventualmente disposta con norma specifica definita dallo Stato.

Art. 2 Abrogazione di norme.

1. E' abrogato il secondo comma dell'[articolo 8](#) della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78.

2. E' abrogato il secondo comma dell'[articolo 10](#) della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78.

3. E' abrogato il secondo comma dell'[articolo 25](#) della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54.

CATALOGAZIONE